

Delibera n. 56/2026

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

L’Autorità, nella sua riunione del 28 aprile 2026

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (di seguito: Regolamento) e, in particolare, gli articoli 2, (*“Ambito di applicazione”*), paragrafo 2 e 24 (*“Diritto all’informazione sul viaggio”*);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento e, in particolare, l’articolo 16 (*“Diritto all’informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri”*), comma 1, ai sensi del quale *“Il vettore o l’ente di gestione della stazione, che omettono, nell’ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all’articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio”*;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell’Autorità n. 146/2023 del 28 settembre 2023 (di seguito: regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l’articolo 2, comma 3;
- VISTO** l’episodio accaduto in data 27 gennaio 2026 sull’autobus n. 30 del servizio di TPL extraurbano di linea Calalzo Cortina (Provincia di Belluno) - alla fermata di San Vito di Cadore Ufficio Turistico, pubblicato dalla stampa e acquisito agli atti con prot. ART 7328/2026 del 2 febbraio 2026 e, in particolare, il rifiuto di far salire a bordo del predetto bus un minore di anni 11 (undici) non accompagnato, in quanto privo di un titolo di viaggio idoneo;

- VISTA** la nota prot. ART 7970/2026 del 4 febbraio 2026 con la quale gli Uffici dell’Autorità, in relazione al citato episodio, hanno chiesto a Dolomiti Bus S.p.A. (“Dolomiti Bus”), affidatario del servizio TPL per la tratta indicata e alla Provincia di Belluno, in qualità di Ente affidante il servizio, di fornire, per quanto di rispettiva competenza, una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, con riguardo a quanto sopra esposto;
- VISTE** le note di riscontro di Dolomiti Bus prot. ART 10736/2026 del 17 febbraio 2026 e della Provincia di Belluno prot. ART 10107/2026 del 13 febbraio 2026;
- RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento sanzionatorio, “[/]’Autorità esercita il potere sanzionatorio anche d’ufficio”;
- ATTESO** che, ai sensi del citato articolo 24 del Regolamento: *“I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio. Ove possibile, tali informazioni sono fornite su richiesta in formati accessibili”*;
- CONSIDERATO** al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, che:
- Dolomiti Bus ha inoltrato all’Autorità una nota trasmessa, il 29 gennaio 2026, alla sub affidataria del servizio TPL indicato, con la quale richiedeva una relazione scritta sull'accaduto e le misure adottate e/o che si intendessero adottare rispetto all'episodio descritto;
 - dalla nota di Dolomiti Bus alla sub affidataria emerge che (i) il minore non risultava in possesso del cd. ‘biglietto olimpico’; (ii) per tale ragione l’autista del predetto bus non ha consentito la salita a bordo del minore;
 - a sua volta, la Provincia di Belluno ha rappresentato che il biglietto olimpico, del costo di € 10,00, è stato istituito dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ente di Governo del TPL della Provincia con delibera n. 2 del 16 gennaio 2026, con previsione di entrata in vigore di tale titolo di viaggio al 23 gennaio 2026, data di avvio del potenziamento dell’offerta della linea 30;
 - la predetta Assemblea dei Sindaci ha disposto, per il periodo dal 23 gennaio 2026 al 17 marzo 2026, la non ammissione sulla linea 30 dei biglietti a fascia chilometrica e la conseguente diffusione, a livello locale, della notizia del piano trasporti olimpici che comprendeva anche l’introduzione del nuovo titolo di viaggio e delle nuove modalità di accesso alla linea 30;
 - a partire dal 31 gennaio 2026, a seguito dell’Atto del Presidente dell’Ente di governo del TPL n. 2 pari data, ai residenti in provincia di Belluno è stato consentito l’accesso a tutte le corse della linea 30 anche con i biglietti a tariffa km ordinaria previamente acquistati a terra e obliterati a bordo;

RILEVATO

che le condizioni generali di trasporto di Dolomiti Bus, pubblicate sul sito, prevedono al punto 7, che “[i]l passeggero sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo di viaggio non valido o non convalidato è soggetto a sanzione amministrativa ed è obbligato al pagamento della tariffa ordinaria in vigore”, senza fornire adeguata informazione agli utenti in ordine alla circostanza che i biglietti a tariffa km ordinaria acquistati in data anteriore al 23 gennaio 2026, nell’ambito delle condizioni contrattuali offerte al pubblico e vincolanti per il vettore, non fossero idonei per l’indicato viaggio;

RILEVATO

inoltre, che non rileva, a tal fine, il rapporto di sub affidamento del servizio fra Dolomiti Bus e il sub affidatario, invocato dal primo, tenuto conto che – ai sensi delle norme che regolano il contratto di appalto di servizi – il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

RITENUTO

pertanto che relativamente all’obbligo, in capo al vettore, di fornire informazioni adeguate ai passeggeri circa le condizioni di accesso al servizio fin dalla partenza e per tutta la durata del viaggio, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento, nei confronti di Dolomiti Bus, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 16, del d.lgs. 4 novembre 2014, n. 169, per violazione dell’obbligo di cui all’articolo 24 del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Dolomiti Bus S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 24 del regolamento (UE) 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata per la violazione di cui al punto 1. una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 900,00 (novecento/00) euro, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 169/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza

230, 10126 Torino;

5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 300,00 (trecento/00) tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 56/2026";
8. i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera o, in mancanza di tale comunicazione, entro sessanta giorni dalla relativa pubblicazione sul sito web istituzionale; gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite sono tenuti a manifestare tale esigenza, a pena di decadenza, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Dolomiti Bus S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 28 aprile 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)